



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'energia UFE**  
Sezione Apparecchi e gare pubbliche

29 novembre 2024

---

# **Direttiva concernente i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità**

Aiuto all'esecuzione secondo gli articoli 51a–51i  
OEn

---

**Editore**

Ufficio federale dell'energia UFE  
CH-3003 Berna  
www.bfe.admin.ch

**Autore**

Sezione Apparecchi e gare pubbliche, UFE

**Disclaimer**

La presente direttiva descrive le modalità di realizzazione dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità secondo gli articoli 51a–51i dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01) e l'articolo 46b della legge sull'energia (LEne; RS 730.0). In caso di discrepanze, fanno fede i testi dell'ordinanza e della legge. La direttiva è adattata, ove necessario, annualmente o in caso di modifica della legislazione.

**Nota**

In caso di dubbio, fa fede la versione della direttiva in tedesco.

**Ufficio federale dell'energia UFE**

Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen; indirizzo postale: CH-3003 Berna  
Tel. +41 58 462 56 11 · Fax +41 58 463 25 00 · [contact@bfe.admin.ch](mailto:contact@bfe.admin.ch) · [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch)

## Indice

Elenco delle abbreviazioni.....	5
1	Introduzione ..... 6
2	Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica, quantità di riferimento di elettricità venduta e cifre annue da notificare..... 7
2.1	Riassunto delle principali date di decisione, notifica, pubblicazione ed entrata in vigore ..... 7
2.2	Procedura di notifica delle cifre annue..... 8
2.2.1	Cifre soggette a obbligo di notifica..... 8
2.2.2	Cifre dei contratti di fornitura conclusi prima del 1° gennaio 2024 ..... 8
2.2.3	Consumatori aventi più fornitori di elettricità ..... 9
2.2.4	Procedura per i nuovi fornitori..... 9
2.2.5	Trasmissione delle cifre via PrivaSphere™ ..... 9
2.3	Quantità di riferimento di elettricità venduta ..... 12
2.3.1	Consumatori a elevata intensità elettrica ..... 12
2.4	Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica..... 13
2.4.1	Raggiungimento dell'obiettivo ..... 14
2.4.2	Comunicazione della decisione ..... 15
2.5	Pubblicazioni annue dell'UFE relative ai miglioramenti dell'efficienza energetica ..... 15
3	Misure di miglioramento dell'efficienza energetica e procedura di notifica ..... 16
3.1	Condizioni generali concernenti le misure di miglioramento dell'efficienza energetica ..... 16
3.1.1	Misure computabili ..... 16
3.1.2	Misure non computabili ..... 17
3.1.3	Calcolo del risparmio di elettricità computabile..... 18
3.1.4	Procedura di notifica delle misure attuate..... 19
3.1.5	Notifica delle misure antecedenti (anni 2022–2024)..... 22
3.1.6	Attuazione e notifica delle misure per il 2025 ..... 22
3.2	Misure standardizzate ..... 22
3.2.1	Descrizione delle misure standardizzate ..... 22
3.3	Misure non standardizzate ..... 22
3.3.1	Procedura di domanda della computabilità di una misura non standardizzata ..... 23
4	Controlli, audit e sanzioni..... 25

4.1	Rispetto dei requisiti legali .....	25
4.2	Controlli sommari delle cifre annue o delle misure notificate .....	25
4.3	Controlli dettagliati a campione e audit delle misure notificate.....	26
4.4	Sanzioni in caso di mancata notifica o di false indicazioni .....	26
5	Addossamento dei costi.....	27
I.	Riassunto delle principali scadenze nei primi tre anni (2025–2027) .....	28
II.	Catalogo delle misure standardizzate.....	29
III.	Basi legali e complementari.....	31

## Elenco delle abbreviazioni

Art.	Articolo/i
Cpv.	Capoverso/i
Cost.	Costituzione federale svizzera
CO	Convenzione sugli obiettivi
CO-RSR	Convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione ai fini del rimborso del supplemento rete
EICom	Commissione federale dell'energia elettrica
FE	Fornitore di elettricità
GWh	Gigawattora
kWh	Kilowattora
LAEl	Legge sull'approvvigionamento elettrico
LEne	Legge sull'energia
MoPEC	Modelli di prescrizioni energetiche dei Cantoni
MWh	Megawattora
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
OEn	Ordinanza sull'energia
UFE	Ufficio federale dell'energia
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
TWh	Terawattora
VAL	Valore aggiunto lordo

# 1 Introduzione

Nell'ambito della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, il Parlamento ha fissato l'obiettivo di risparmiare, entro il 2035, 2 TWh di elettricità. Per raggiungere questo obiettivo, ha deciso di introdurre un nuovo strumento: i miglioramenti dell'efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità.

Nel quadro dell'applicazione di questo nuovo strumento (art. 46b LEn), ai fornitori di elettricità saranno ora assegnati degli obiettivi legati all'efficienza energetica, da conseguire attuando varie misure presso i consumatori finali in Svizzera (vale a dire imprese, economie domestiche private, Comuni, enti pubblici ecc.). In concreto, i fornitori di elettricità devono dimostrare che le misure volte a migliorare l'efficienza energetica sono state attuate ad esempio nei settori della propulsione elettrica, dell'illuminazione, della ventilazione, degli impianti di raffreddamento o di impianti e apparecchi simili. I costi che ne derivano possono essere addossati ai consumatori finali attraverso la componente energetica. Il controllo delle tariffe dell'elettricità incombe alla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom). L'attuazione di queste nuove misure, definite «Miglioramenti dell'efficienza energetica», pertiene invece all'Ufficio federale dell'energia (UFE), il quale ne affida l'implementazione a un ufficio amministrativo esterno che funge da interlocutore principale dei fornitori di elettricità o dei terzi chiamati a realizzare queste misure presso i consumatori finali.

La presente direttiva descrive l'esecuzione e le diverse tappe del processo di implementazione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica in capo ai fornitori di elettricità e agli altri attori (imprese coinvolte nell'attuazione delle misure, consulenti energetici ecc.). Le basi legali e complementari di questo documento sono riportate nell'allegato III.

## 2 Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica, quantità di riferimento di elettricità venduta e cifre annue da notificare

L'obiettivo annuo di miglioramento dell'efficienza energetica di ogni fornitore di elettricità (FE) è determinato dall'UFE proporzionalmente alla quantità di riferimento di elettricità venduta. Quest'ultima è calcolata a partire dalle cifre annue notificate all'UFE da ogni fornitore di elettricità.

### 2.1 Riassunto delle principali date di decisione, notifica, pubblicazione ed entrata in vigore

**Tabella 1** Riassunto per anno civile in corso, con riferimenti ai punti corrispondenti

Anno civile in corso				
1° gennaio	30 aprile	30 giugno	Durante il 2° semestre	30 novembre
Punto 3.2	Punto 2.2	Punti 2.3 e 2.4	Punto 2.5	Punto 3.2
<p><b>Entrata in vigore</b> degli aggiornamenti delle <u>misure standardizzate</u>. Le vecchie misure sono valide per un periodo transitorio di 12 mesi.</p>	<p><b>Tutti i FE</b> (compresi FE &lt; 10 GWh e nuovi FE) <b>notificano</b><sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le <u>cifre</u> relative all'anno civile precedente delle loro <u>vendite di elettricità</u> e dei <u>costi</u> di attuazione delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica;</li> <li>– le <u>cifre</u> delle vendite di elettricità effettuate in virtù di <u>contratti validi</u> conclusi sul libero mercato anteriormente al 1° gennaio 2024;</li> <li>– le <u>misure</u> attuate tra il 2022 e il 2024<sup>2</sup>.</li> </ul>	<p><b>L'UFE calcola:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la <u>quantità di riferimento di elettricità venduta</u> dell'anno precedente.</li> </ul> <p><b>L'UFE fissa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'<u>obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica</u> per l'anno civile successivo (comprendente lo scarto con risparmi non conseguiti o miglioramenti supplementari riportato dall'anno civile precedente).</li> </ul>	<p><b>L'UFE pubblica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli <u>indicatori chiave di prestazione dei miglioramenti dell'efficienza energetica</u>, fra cui: il numero di FE ai quali sono stati assegnati degli obiettivi, la quantità totale degli obiettivi raggiunti e non raggiunti, il numero e il tipo di misure attuate, l'importo totale dei risparmi di elettricità in tal modo conseguiti, i <u>costi</u> medi di attuazione delle misure.</li> </ul>	<p><b>L'UFE pubblica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– gli <u>aggiornamenti delle misure standardizzate</u> (modifica, aggiunta o ritiro) per l'anno civile successivo.</li> </ul>
<p><b>I fornitori di elettricità notificano costantemente<sup>1</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le misure attuate da computare nel loro obiettivo per l'anno civile in corso (<b>punto 3.1</b>).</li> </ul> <p><b>I fornitori di elettricità o i terzi effettuano costantemente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le domande di computo di misure non standardizzate per l'anno civile in corso (<b>punto 3.3</b>).</li> </ul> <p><b>L'Ufficio federale dell'energia effettua costantemente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le verifiche sommarie sistematiche delle misure e delle cifre annue al momento della notifica per l'anno civile in corso (<b>punto 4.2</b>);</li> <li>– i controlli dettagliati a campione e gli audit delle misure notificate (<b>punto 4.3</b>).</li> </ul>				
<p><sup>1</sup> Chi, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di notifica o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle vendite di elettricità o sulle misure notificate è punito ai sensi dell'articolo 77a OEn (<b>punto 4.4</b>).</p> <p><sup>2</sup> Concerne solo l'anno 2025.</p>				

## 2.2 Procedura di notifica delle cifre annue

### 2.2.1 Cifre soggette a obbligo di notifica

Tutti i fornitori di elettricità devono notificare all'UFE le quantità di elettricità richieste per il calcolo della quantità di riferimento come pure i costi di attuazione sostenuti nell'anno civile precedente entro il 30 aprile dell'anno seguente. Sono soggette all'obbligo di notifica (art. 51eOEn) le cifre seguenti<sup>1</sup>.

- a) La quantità di elettricità venduta ai consumatori finali nell'anno civile precedente.
- b) La quantità elettricità venduta nel servizio universale nell'anno civile precedente.
- c) La quantità di elettricità venduta nell'anno civile precedente alle imprese a elevata intensità elettrica (v. punto 2.3.1) i cui costi per l'elettricità rappresentano più del 20 per cento del valore aggiunto lordo (VAL) e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 40 LEn come pure la quantità di elettricità fornita nel corso dell'anno precedente alle centrali elettriche e agli impianti di stoccaggio senza consumo finale di cui all'articolo 14a capoversi 1 e 3 LAEI. Queste forniture non saranno prese in considerazione nel calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta (v. punto 2.3).
- d) I costi generati dall'attuazione delle misure presso i consumatori finali in Svizzera nel corso dell'anno civile precedente (notificati a partire dal 2027). Questi costi includono fra l'altro gli oneri finanziari per i compiti amministrativi svolti nel quadro dell'attuazione delle misure di efficienza, i costi delle misure di accompagnamento (comunicazione, formazione, consulenza ecc.) come pure gli eventuali contributi finanziari di promozione per le misure di efficienza destinate ai consumatori finali.

### 2.2.2 Cifre dei contratti di fornitura conclusi prima del 1° gennaio 2024

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80b OEn stabiliscono che le forniture di fornitori di elettricità in virtù di contratti validi, conclusi sul libero mercato prima del 1° gennaio 2024 con consumatori finali che hanno esercitato il loro diritto di accesso alla rete, non sono considerate, fino al 31 dicembre 2027, per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta. Le quantità annue di queste forniture possono essere notificate ogni anno all'UFE fino al 30 aprile dell'anno successivo e non saranno prese in considerazione per il calcolo della quantità di riferimento di elettricità venduta (v. punto 2.3).

**Importante:** le quantità di elettricità notificate non possono essere dedotte più volte. Le quantità di elettricità vendute allo stesso consumatore finale non possono cioè essere notificate al contempo alla lettera c) del punto 2.2.1 e al punto 2.2.2.

---

<sup>1</sup> Chi, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di notifica o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle vendite di elettricità è punito ai sensi dell'art. 77a OEn.



**Tabella 2** Riepilogo delle cifre annue da notificare

Cifre annue dell'anno precedente notificate dal fornitore di elettricità
a) Quantità di elettricità venduta ai consumatori finali
b) Quantità di elettricità venduta nel servizio universale
c) Quantità di elettricità venduta alle imprese a elevata intensità elettrica i cui costi per l'elettricità rappresentano più del 20 per cento del valore aggiunto lordo (VAL) e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 40 LEnE, nonché quantità di elettricità fornita alle centrali elettriche e agli impianti di stoccaggio senza consumo finale
d) Costi generati dall'attuazione delle misure presso i consumatori finali
<i>e) Quantità di elettricità venduta sul libero mercato in virtù di contratti validi conclusi anteriormente al 1° gennaio 2024 (disposizione transitoria)</i>

### 2.2.3 Consumatori aventi più fornitori di elettricità

I fornitori di elettricità sono soggetti all'obbligo di notificare le quantità di elettricità in base ai punti di misurazione che sono loro attribuiti. Se un consumatore finale è approvvigionato da più imprese, solo il fornitore di elettricità cui è attribuito il punto di misurazione del suddetto consumatore notifica il totale della quantità di elettricità prelevata da quest'ultimo durante l'anno considerato. Gli altri fornitori non tengono quindi conto dalla quantità da loro fornita al momento della notifica.

### 2.2.4 Procedura per i nuovi fornitori

Nell'anno successivo al primo esercizio tutti i nuovi fornitori di elettricità, siano essi soggetti o meno agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, devono notificare le loro cifre annue come descritto al punto 2.2, anche per vendite corrispondenti solo ad alcuni mesi di attività.

### 2.2.5 Trasmissione delle cifre via PrivaSphere™


Le cifre annue precisate ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono essere trasmesse all'UFE per mezzo di un formulario *PrivaSphere™* disponibile sul sito Internet dell'UFE. Questo formulario online garantisce la trasmissione sicura dei dati e la tracciabilità del loro invio (la trasmissione via PrivaSphere equivale a una lettera raccomandata elettronica).

Una volta registrate e inviate le cifre annue, *PrivaSphere™* genera una conferma di ricezione orodatata indicante che i dati sono stati trasmessi all'UFE. Questa ricevuta non garantisce in alcun modo la correttezza delle cifre trasmesse né l'assenza di campi non compilati. In caso di incongruenze, non plausibilità o assenza di dati, l'UFE o un suo mandatario contattano il mittente e gli trasmettono una richiesta una tantum con l'invito a fornire i dati mancanti o a correggere i dati errati entro un termine di 10 giorni

lavorativi via posta elettronica all'indirizzo [effel@bfe.admin.ch](mailto:effel@bfe.admin.ch). Se, da parte sua, chi spedisce i dati rileva degli errori nella registrazione, non deve in nessun caso ritrasmettere i dati attraverso il formulario online *PrivaSphere*<sup>TM</sup>, bensì contattare direttamente l'UFE o il suo mandatario via posta elettronica all'indirizzo [effel@bfe.admin.ch](mailto:effel@bfe.admin.ch) per notificare la discrepanza constatata.

Chi, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di notifica o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle cifre annue notificate è punito ai sensi dell'articolo 77a OEn.

**Figura 1** Trasmissione delle cifre via PrivaSphere™





## 2.3 Quantità di riferimento di elettricità venduta

La quantità di riferimento di elettricità venduta (di seguito quantità di riferimento) corrisponde alla quantità venduta ai consumatori finali in Svizzera nell'anno precedente, espressa in kWh, previa deduzione della quantità di elettricità fornita a:

- consumatori a elevata intensità elettrica, ovvero le imprese i cui costi per l'elettricità rappresentano più del 20 per cento del valore aggiunto lordo (VAL) e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 40 LEn (v. punto 2.3.1);
- centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale di cui all'articolo 14a capoversi 1 e 3 LAEI;
- *consumatori finali che hanno esercitato il loro diritto di accesso alla rete in virtù di contratti validi, conclusi sul libero mercato prima del 1° gennaio 2024 (disposizione transitoria).*

La quantità di riferimento è calcolata annualmente dall'UFE in base alle cifre notificate dai fornitori di elettricità, come descritto al punto 2.2.

**Tabella 3** Esempio di calcolo della quantità di riferimento di due fornitori di elettricità

Quantità di elettricità [MWh]	Impresa A	Impresa B
Venduta a tutti i consumatori finali	150 000	8500
Venduta alle centrali elettriche e agli impianti di stoccaggio senza consumo finale	- 15 000	- 500
Venduta ai consumatori finali a elevata intensità elettrica	- 5000	0
Venduta in virtù di contratti validi, conclusi prima del 1° gennaio 2024*	- 30 000	0
<b>Quantità di riferimento</b>	<b>100 000</b>	<b>8000</b>

\* Senza considerare le vendite ai consumatori finali a elevata intensità elettrica.

### 2.3.1 Consumatori a elevata intensità elettrica

Sono considerati consumatori a elevata intensità elettrica le imprese i cui costi per l'elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo e che adempiono le condizioni di cui all'articolo 40 LEn, ossia essersi impegnate ad aumentare l'efficienza energetica in una convenzione sugli obiettivi conclusa con la Confederazione, presentare periodicamente rapporto alla Confederazione al riguardo, aver presentato una domanda per l'anno contabile corrispondente e avere un importo del rimborso che ammonta almeno a 20 000 franchi nell'anno contabile corrispondente.

Queste imprese caratterizzate da un'elevata intensità elettrica possono essere esonerate dal computo della quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 51a cpv. 2 lett. a OEn). La deduzione di queste forniture di elettricità dalla quantità di riferimento implica l'esonero dal computo delle misure attuate per conseguire miglioramenti di efficienza energetica (art. 51 c lett. c OEn).

I fornitori di elettricità sono in grado di identificare le imprese a elevata intensità elettrica (consumatori finali di cui all'art. 51a cpv. 2 lett. a OEn) perché:

- innanzitutto, la grande maggioranza delle imprese a elevata intensità elettrica ha già concluso una convenzione sugli obiettivi con la Confederazione per il rimborso parziale o integrale del supplemento rete (art. 39–43 LEn). Tutte queste imprese sono repertorate in un catalogo pubblicato annualmente dall'UFE (v. Tabella 11);
- inoltre, le imprese a elevata intensità elettrica possono notificare su base volontaria prima del 30 aprile di ogni anno ai loro fornitori di elettricità che adempiono le condizioni di cui all'articolo 51a capoverso 2 lettera a OEn, in modo tale che la quantità di elettricità da loro consumata nell'anno precedente sia esclusa dal calcolo della quantità di riferimento dei loro fornitori di elettricità ed evitando così di vedersi addossati i costi delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica attuate da questi ultimi.

## 2.4 Obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica

Tutti i fornitori di elettricità che approvvigionano consumatori finali in Svizzera e la cui quantità di riferimento di elettricità venduta nell'anno precedente è pari o superiore a 10 GWh ricevono un obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica per l'anno seguente. I fornitori di elettricità con quantità di riferimento inferiori a 10 GWh sono esonerati dal raggiungimento di tale obiettivo.

L'obiettivo corrisponde a una determinata percentuale della quantità di riferimento ed è fissato come segue:

- 2025: nessun obiettivo;
- 2026: 1,0 per cento;
- 2027: 1,5 per cento;
- a partire dal 2028: 2,0 per cento.

L'obiettivo che deve essere raggiunto dai fornitori di elettricità è definito il 30 giugno dall'UFE per l'anno seguente (per maggiori informazioni, si rimanda al punto 2.4.2). Se un fornitore di elettricità non consegue l'obiettivo fissato, la parte di obiettivo non realizzata durante un anno è aggiunta alla somma dei miglioramenti dell'efficienza energetica da realizzare nell'anno seguente (saldo dei risparmi). Questa parte aggiuntiva deve essere realizzata nel corso dei tre anni seguenti (art. 46b cpv. 4 LEn). Se un fornitore di elettricità supera l'obiettivo fissato, i risparmi di elettricità eccedentari sono dedotti dal saldo dei risparmi dell'anno successivo (art. 51g cpv. 3 OEn). La tabella seguente illustra i due scenari.


**Tabella 4** Esempio fittizio di fissazione dell'obiettivo per l'anno 2028 per tre fornitori di elettricità, determinato durante il secondo trimestre 2027

Quantità di elettricità [MWh]	Impresa A	Impresa B	Impresa C
Quantità di riferimento nell'anno 2026	100 000	8000	100 000
Obiettivo per l'anno successivo (2 %): 2028	2000	<b>Nessun obiettivo</b>	2000
Computo dei risparmi non realizzati (+) o supplementari (-) dell'anno precedente: 2026	-300		+300
<b>Saldo dell'anno successivo 2028</b>	<b>1700</b>		<b>2300</b>

### 2.4.1 Raggiungimento dell'obiettivo

L'obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica deve essere raggiunto attraverso l'attuazione di diverse misure di efficienza energetica presso consumatori finali in Svizzera (cfr. punto 3). È computato nell'obiettivo dell'anno in corso il totale dei risparmi realizzati sull'arco dell'intera durata degli effetti (o di vita) delle misure (determinato secondo il punto 3) notificati all'UFE dai fornitori di elettricità per detto anno. La somma dei risparmi di più misure permette così di raggiungere l'obiettivo fissato (v. fig. di seguito).

**Figura 2** Esempio fittizio di un obiettivo da raggiungere attraverso l'attuazione di diverse misure



**Importante:** si noti che l'obiettivo fissato non limita esplicitamente la quantità di elettricità che i fornitori di elettricità possono fornire. I fornitori di elettricità possono continuare a vendere l'elettricità senza restrizioni.

#### 2.4.2 Comunicazione della decisione

La quantità di riferimento come pure gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica sono definiti ogni anno dall'UFE e comunicati una volta l'anno a tutti i fornitori di elettricità la cui quantità di riferimento è stata pari o superiore a 10 GWh nell'anno precedente, per mezzo di una decisione inviata il 30 giugno dell'anno in corso per l'anno successivo. La decisione dell'UFE è comunicata per invio raccomandato, in formato elettronico o cartaceo a seconda del metodo scelto dal fornitore di elettricità nel formulario *PrivaSphere<sup>TM</sup>*, in concomitanza con la notifica delle cifre annue il 30 aprile di ogni anno. I fornitori esonerati dal raggiungimento di un obiettivo non ricevono alcuna decisione.

### 2.5 Pubblicazioni annue dell'UFE relative ai miglioramenti dell'efficienza energetica

L'UFE pubblica nel corso di ogni anno (generalmente durante il secondo semestre) le cifre chiave relative all'attuazione dei miglioramenti dell'efficienza energetica dell'anno precedente. Queste comprendono, fra le altre cose:

- a. il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi,
- b. la somma degli obiettivi,
- c. la percentuale di fornitori di elettricità che hanno raggiunto il loro obiettivo,
- d. la percentuale di fornitori di elettricità che non hanno raggiunto il loro obiettivo,
- e. il numero e il tipo di misure attuate,
- f. i risparmi conseguiti tramite esse,
- g. i costi medi generati dal nuovo strumento.

Queste cifre sono presentate per categoria in modo da poterne trarre il massimo di informazioni possibile assicurando l'anonimato ai fornitori.

## 3 Misure di miglioramento dell'efficienza energetica e procedura di notifica

Di seguito sono presentate le condizioni che devono adempiere le misure di miglioramento dell'efficienza energetica per poter essere computate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo corrispondente, come pure le misure dette *standardizzate* e *non standardizzate*. La notifica di tutte queste misure all'UFE avviene mediante un protocollo di risparmio predisposto ad hoc per ciascuna misura e in cui è precisato il calcolo del relativo risparmio, messo a disposizione dall'UFE per le misure standardizzate o per le misure non standardizzate computabili.

### 3.1 Condizioni generali concernenti le misure di miglioramento dell'efficienza energetica

#### 3.1.1 Misure computabili

Per essere computata ai fini del raggiungimento dell'obiettivo ogni misura deve segnatamente adempiere le condizioni seguenti:

- a. la misura deve corrispondere alle migliori tecnologie disponibili sul mercato (art. 51*b* cpv. 1 lett. a OEn). La soluzione adottata deve cioè presentare un'efficienza energetica superiore a quella delle soluzioni comunemente in uso nel settore. I requisiti pertinenti a ciascuna tecnologia sono descritti nel protocollo ad hoc di ciascuna misura (v. punti 3.2 e 3.3);
- b. Il risparmio di elettricità deve poter essere stabilito mediante una misurazione metrologica del consumo di elettricità o fondarsi su un calcolo e delle ipotesi argomentati e scientifiche (art. 51*b* cpv. 1 lett. b OEn);
- c. la misura deve essere stata attuata dopo il 1° gennaio 2025 (fatta eccezione per le misure interessate dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 80*b* OEn);
- d. la misura deve essere attuata presso consumatori finali svizzeri. I fornitori non sono vincolati ad attuare le misure di miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti. Possono anche attuare misure presso clienti di altri fornitori di elettricità;
- e. i vecchi sistemi, apparecchi e componenti sostituiti nel quadro di misure di miglioramento dell'efficienza energetica non devono continuare a essere utilizzati in Svizzera. Su domanda, se ne deve poter provare lo smaltimento a regola d'arte o l'esportazione.

Il risparmio di elettricità conseguito attraverso le misure è inoltre calcolato sulla durata tipica dei loro effetti o sulla durata di vita degli apparecchi o degli impianti interessati (art. 51 *b* cpv. 2 OEn).

Sono responsabili della conformità delle misure attuate nei confronti dell'UFE solo i fornitori che gli hanno notificato le misure perché fossero computate ai fini del raggiungimento del rispettivo obiettivo. Se delle misure si rivelano non conformi in occasione di controlli effettuati a posteriori dall'UFE o un organo da questo incaricato, il relativo risparmio di elettricità è dedotto ex post dall'obiettivo del fornitore di elettricità che ha notificato dette misure.



Fornire intenzionalmente indicazioni errate sulle misure notificate è punito ai sensi dell'articolo 77 a OEn.

**Tabella 5** Condizioni generali concernenti le misure

Condizioni generali concernenti le misure
a) Le misure corrispondono alle migliori tecnologie disponibili.
b) Il risparmio di elettricità conseguito attraverso le misure può essere misurato e/o calcolato.
c) Le misure sono state attuate dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (fatta eccezione per le misure interessate dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 80b OEn).
d) Le misure sono realizzate presso consumatori finali svizzeri e possono essere attuate presso clienti di altri fornitori di elettricità.
e) I vecchi sistemi, apparecchi e componenti sostituiti nel quadro di misure di miglioramento dell'efficienza energetica non devono continuare a essere utilizzati in Svizzera.

### 3.1.2 Misure non computabili

Non sono computabili le misure di miglioramento dell'efficienza energetica seguenti (art. 51c OEn):

- a. le misure che devono essere attuate in base a prescrizioni legali della Confederazione o che sono previste nel modulo di base del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) 2014,
- b. le misure per le quali la Confederazione, un Cantone o un Comune ha erogato aiuti finanziari (sono ammesse le informazioni o le prestazioni di consulenza e di accompagnamento finanziate o cofinanziate da Confederazione, Cantoni o Comuni),
- c. le misure che sono attuate presso consumatori a elevata intensità elettrica come pure centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale di cui all'articolo 51a capoverso 2 OEn che non sono state considerate ai fini del calcolo della quantità di riferimento,
- d. le misure che sono computate per l'adempimento di una convenzione sugli obiettivi stipulata con la Confederazione o un Cantone,
- e. le misure che non sono permanenti;
- f. le misure che ottengono il risparmio di elettricità unicamente / segnatamente attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.

**Tabella 6** Esempi di misure non computabili

Denominazione	Riferimento nell'elenco 3.1.2
Risanamento di un impianto di riscaldamento elettrico centralizzato (distribuzione del calore tramite rete idraulica) in un edificio residenziale	a.
Sostituzione di un sistema di ventilazione di una PMI nel quadro di un progetto o programma ProKilowatt	b.
Ottimizzazione del consumo di elettricità di un forno ad arco elettrico per un'impresa a elevata intensità elettrica	c.
Ottimizzazione del consumo di elettricità del processo di trazione degli impianti di risalita meccanici di un'impresa soggetta a una CO-AGC (misura notificata alla conclusione della CO)	d.
Sostituzione di frigoriferi durante un festival musicale. Misure congiunturali di ottimizzazione del consumo di elettricità di un parco macchine di taglio viti per la fabbricazione di componenti orologiere mediante spegnimento temporaneo di una parte delle macchine e utilizzazione intensiva concentrata sulle macchine restanti	e.
Iniziativa di comunicazione interna di un'azienda che invita i suoi impiegati a non lasciare in stand-by gli schermi dei computer andando via alla sera e a spegnere le luci uscendo dai locali  Corso di guida ecologica per proprietari di automobili elettriche	f.

### 3.1.3 Calcolo del risparmio di elettricità computabile

Il risparmio di elettricità computabile per ogni misura di miglioramento dell'efficienza energetica è determinato mediante un modello di impatto basato sulle pertinenti equazioni ed elaborato ex ante, nonché su ipotesi e fattori definiti sulla base di norme in vigore, studi di mercato, articoli scientifici e perizie. Tutti questi elementi, compresi simboli, termini e unità di misura utilizzati, sono illustrati nel protocollo di risparmio. La durata standard degli effetti della misura  $N_s$  è stimata per ogni tipologia di apparecchio sostituito od ottimizzato o di sistema interessato. Il risparmio di elettricità generato dalle misure è cioè calcolato per la durata tipica degli effetti delle rispettive misure o la durata di vita degli apparecchi o impianti interessati (art. 51bcpv. 2 OEn).

In linea di principio il risparmio di elettricità risultante da una misura di miglioramento dell'efficienza energetica si ottiene calcolando la differenza tra il consumo di elettricità dell'apparecchio o dell'impianto prima e dopo l'attuazione della misura. Delle eccezioni a questo metodo sono elencate nei protocolli di risparmio ad hoc.

### Risparmio annuo di elettricità

$$\Delta E_a \left[ \frac{kWh}{a} \right] = (E_{prima\ della\ misura} - E_{dopo\ la\ misura}) \left[ \frac{kWh}{a} \right]$$

Il risparmio di energia così calcolato è oggetto di un abbassamento forfettario del 25 per cento (coefficiente di riduzione 0,75) al fine di tener conto del tasso naturale di ottimizzazione e/o di rinnovo degli apparecchi e degli impianti che induce una riduzione del consumo di energia senza attuazione specifica di misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

La riduzione è applicata in tutti i casi, che il risparmio di elettricità sia determinato mediante calcolo o misurazione. Il risparmio cumulativo di elettricità computabile è ottenuto moltiplicando il risparmio annuo di elettricità per la durata standard degli effetti  $N_s$  definita dall'UFE e per il coefficiente di riduzione di 0,75.

### Risparmio cumulativo di elettricità computabile

$$\Delta E_{eco} [MWh] = 0.75 \times 0.001 \times N_s [a] \times (E_{prima\ della\ misura} - E_{dopo\ la\ misura}) \left[ \frac{kWh}{a} \right]$$

#### Spiegazione dei simboli

$\Delta E_a$  risparmio annuo di elettricità risultante da una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in kWh/a

$\Delta E_{eco}$  risparmio cumulativo di elettricità computabile: risparmio cumulativo di elettricità corretto mediante il coefficiente di riduzione, sulla durata standard degli effetti, in MWh

$E_{prima\ della\ misura}$  consumo annuo di elettricità del sistema esistente prima dell'attuazione della misura, in kWh/a (nella documentazione delle misure standardizzate è utilizzata a tale scopo l'abbreviazione  $E_{ait}$ )

$E_{dopo\ la\ misura}$  consumo annuo di elettricità del sistema dopo l'attuazione della misura, in kWh/a (nella documentazione delle misure standardizzate è utilizzata a tale scopo l'abbreviazione  $E_{neu}$ )

$N_s$  durata standard degli effetti in anni


### 3.1.4 Procedura di notifica delle misure attuate

La procedura di notifica richiede l'utilizzo del protocollo di risparmio ad hoc per ciascuna misura. Questo deve essere compilato integralmente e trasmesso all'UFE con i pertinenti allegati dal fornitore di elettricità che desidera computare il risparmio nel proprio obiettivo. La trasmissione di questi documenti deve essere effettuata utilizzando l'interfaccia web dei miglioramenti dell'efficienza energetica che, a partire dal 2026, sarà messa a disposizione dei fornitori. Determinati giustificativi non trasmessi nel quadro della notifica devono essere conservati dal fornitore di elettricità che ha notificato il risparmio e messi a disposizione su domanda in occasione di controlli a posteriori.

Le misure possono essere notificate costantemente, subito dopo l'attuazione o in un secondo momento. Si noti in proposito che è la data di notifica e non quella di attuazione che determina l'anno in cui sarà computata la misura. La somma dei risparmi computati in un anno sarà confermata dall'UFE a ogni fornitore il 30 giugno dell'anno successivo, contemporaneamente all'obiettivo per l'anno successivo.

**Importante:** le misure notificate attraverso l'interfaccia web dei miglioramenti dell'efficienza energetica sono automaticamente computate nell'obiettivo del fornitore che ha effettuato la notifica e non possono più in seguito essere trasferite o rivendute a terzi.

Figura 3 Notifica delle misure





### 3.1.5 Notifica delle misure antecedenti (anni 2022–2024)

Secondo l'articolo 80b OEn, le misure attuate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 51b e 51c possono essere notificate all'UFE al più tardi il 30 aprile 2025. La notifica deve essere effettuata mediante lo stesso formulario *PrivaSphere™* che per la domanda di computo delle misure non standardizzate. Le misure antecedenti per le quali l'UFE ha pubblicato una misura standardizzata devono essere notificate rispettando i requisiti e inviando i giustificativi figuranti nei rispettivi protocolli di risparmio.

Una volta valutate dall'UFE, le misure antecedenti computabili sono comunicate sotto forma di decisione ai rispettivi fornitori di elettricità al più tardi il 30 novembre 2025. Tali misure sono computate ai fini del raggiungimento degli obiettivi (saldo dei risparmi) dei primi tre anni al massimo.

### 3.1.6 Attuazione e notifica delle misure per il 2025

Dal momento che l'articolo 46b della legge sull'energia (LEne; RS 730.0) entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, le misure definite nella presente direttiva possono essere attuate a partire dal 1° gennaio 2025. Tutte le misure attuate nel 2025 possono essere notificate a partire dal 2026.

## 3.2 Misure standardizzate

Le misure standardizzate sono misure specificamente predisposte per una determinata tecnologia che possono essere quantificate in maniera plausibile e attuate senza essere preliminarmente valutate da parte dell'UFE. Le direttive relative al calcolo del risparmio computabile sono contenute nei protocolli di risparmio e nella documentazione delle rispettive misure.

Per calcolare e notificare il risparmio di elettricità relativo alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica per le quali l'UFE ha definito un metodo di calcolo standardizzato devono essere utilizzati solamente i protocolli e la relativa documentazione. Tali misure non possono essere dichiarate come misure non standardizzate.

### 3.2.1 Descrizione delle misure standardizzate

Le misure standardizzate in vigore sono catalogate nell'allegato II, suddivise in due principali categorie di misure (sostituzione od ottimizzazione del sistema) e classificate per settore di applicazione (illuminazione, apparecchi professionali, elettrodomestici, sistemi di trazione, pompe, ventilazione, aria compressa, refrigerazione, tecniche di riscaldamento e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni). Ogni misura standardizzata è provvista in un identificativo unico (ad es. HG-01a) ed è definita in due documenti principali recanti lo stesso codice: la documentazione e il protocollo di risparmio. Per determinate misure, più protocolli si riferiscono alla stessa documentazione.

Il catalogo e i documenti relativi alle misure standardizzate sono aggiornati dall'UFE annualmente. Le eventuali versioni aggiornate sono pubblicate il 30 novembre con validità al 1° gennaio dell'anno successivo. Durante un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di validità, le misure attuate possono essere ancora notificate utilizzando la versione precedente.

## 3.3 Misure non standardizzate

Le misure che non sono catalogate come misure standardizzate sono dette misure non standardizzate. Il fornitore di elettricità o chiunque desideri che una misura non standardizzata sia computata ai fini del

raggiungimento di un obiettivo ha la possibilità di presentare, sull'arco di tutto l'anno, all'UFE o al suo mandatario una domanda di esame della computabilità di una misura non standardizzata.

### 3.3.1 Procedura di domanda della computabilità di una misura non standardizzata


La domanda di esame di una misura non standardizzata è effettuata mediante il formulario di notifica *PrivaSphere™*, disponibile sul sito Internet dell'UFE.

Il modello di calcolo del risparmio conseguito deve essere descritto nella domanda in maniera dettagliata e comprensibile. Le ipotesi assunte per la stima dei parametri di calcolo devono essere chiaramente spiegate e giustificate. Se si dispone già di valori provenienti da una misurazione del consumo di elettricità, è consentito utilizzare questi valori come base per giustificare il risparmio. Ciò è possibile ad esempio quando il consumo di elettricità di un determinato impianto è misurato su un periodo rappresentativo, in maniera a sé stante rispetto agli altri consumi di elettricità potenzialmente presenti sul sito dove è ubicato l'impianto o l'apparecchio interessato. Se per una misura l'UFE prescrive effetti forfettari o un metodo di calcolo standard, il calcolo del risparmio non può essere effettuato in altro modo.

L'UFE o il suo mandatario esamina in seguito la domanda e decide se la misura è computabile, prevedendo eventuali condizioni complementari. In caso di approvazione rilascia un protocollo di risparmio *ad hoc*, che deve essere obbligatoriamente utilizzato dal fornitore di elettricità per notificare la misura una volta attuata, specificando le eventuali condizioni complementari poste e i giustificativi da consegnare contemporaneamente al protocollo o da conservare. Il protocollo è valido tre anni a partire dalla data di rilascio da parte dell'UFE.

L'intera procedura di computo di una misura non standardizzata è abitualmente evasa entro 90 giorni, salvo circostanze che giustifichino una durata superiore.

**Figura 4** Schema della procedura di computo di misure non standardizzate







## 4 Controlli, audit e sanzioni

### 4.1 Rispetto dei requisiti legali

L'UFE controlla, direttamente o tramite un mandatario, il rispetto dei requisiti legali (art. 51h cpv. 1). A tale scopo può segnatamente:

- esigere l'accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo (lett. a); e *per esempio esigendo i documenti giustificativi complementari enumerati nei protocolli di risparmio (v. punto 3.2.1)*
- entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro (lett. b).  
*per esempio effettuando un audit sul luogo di attuazione di una misura notificata per verificarne la buona esecuzione e il rispetto dei requisiti fissati*

In generale, l'UFE o il suo mandatario effettua questi controlli a campione, ma si riserva il diritto di effettuare controlli mirati in caso di dubbio o di notifiche da parte di terzi.

Nel quadro di queste verifiche è possibile porre delle domande ai fornitori di elettricità interessati, cui questi devono rispondere fornendo i documenti giustificativi richiesti. Può trattarsi ad esempio di dover giustificare i costi di attuazione registrati negli elenchi delle misure attuate e/o di precisare i costi per misura.

Se il controllo rivela che le misure notificate non soddisfano i requisiti tecnici e legali fissati, le misure non possono essere computate e il corrispondente risparmio di elettricità viene dedotto (a posteriori) al fornitore di elettricità che le ha notificate (art. 51h cpv. 3 OEn). Se l'anno civile cui il fornitore di elettricità ha imputato la misura contestata è già concluso, il corrispondente risparmio di elettricità viene aggiunto a quello da raggiungere durante l'anno civile successivo.

**Tabella 7** Obblighi relativi ai controlli delle cifre annue e delle misure notificate dai fornitori di elettricità

#### Obblighi relativi ai controlli delle cifre annue e delle misure notificate dai fornitori di elettricità

a) Conservare tutta la documentazione e i giustificativi richiesti al fine di poter provare la veridicità delle cifre annue e delle misure notificate.

b) Garantire l'accessibilità del luogo di attuazione della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la partecipazione di tutte le parti coinvolte, nel quadro di audit effettuati dall'UFE o dal suo mandatario.

**Importante:** la responsabilità della correttezza e della completezza della notifica all'UFE nonché della conformità della misura resta del fornitore di elettricità che notifica la misura anche se questa è stata pianificata ed eseguita da terzi. Ciò vale anche se il protocollo della misura è stato compilato da terzi.

### 4.2 Controlli sommari delle cifre annue o delle misure notificate

Analogamente alle misure, sono sottoposte a verifica anche le cifre annue notificate dai fornitori di elettricità. Se nelle notifiche mancano dei dati o se le cifre non sono plausibili, i fornitori di elettricità sono contattati in proposito dall'UFE o dal suo mandatario.

Dopo la notifica delle misure, i dati e i documenti trasmessi sono sottoposti a un controllo sommario, volto in primo luogo a verificare se i dati e i documenti richiesti per la notifica sono stati trasmessi nella loro totalità e se i dati notificati sono plausibili. Se nelle notifiche mancano dei dati o se le cifre non sembrano plausibili, i fornitori di elettricità interessati sono contattati in proposito dall'UFE o dal suo mandatario.

### 4.3 Controlli dettagliati a campione e audit delle misure notificate

L'UFE ha la facoltà di sottoporre le misure notificate a controlli dettagliati. Le misure sottoposte a tali controlli sono selezionate a campione su base aleatoria o sulla base di informazioni portate a conoscenza dell'UFE da cui traspare la necessità di controlli più approfonditi. Nel quadro di questi controlli (detti anche audit), l'UFE o il suo mandatario verifica in dettaglio se i protocolli di risparmio sono stati correttamente compilati e se la documentazione richiesta per ogni misura notificata è completa. Può anche essere effettuata una verifica di plausibilità delle ipotesi assunte nei modelli delle notifiche o dei parametri di calcolo registrati.

Le eventuali imprecisioni rilevate nel quadro di un controllo sono, in un primo momento, comunicate ai fornitori di elettricità con un'e-mail in cui li si invita a rispondere per iscritto alle domande poste entro un termine dato (abituamente 30 giorni, con possibilità di estensione su domanda) e, se necessario, a trasmettere la documentazione o i giustificativi attraverso il portale di notifica delle misure.

È possibile anche eseguire un controllo delle misure notificate direttamente sul luogo di attuazione. L'organizzazione e la direzione di questo tipo di controllo sono assicurate dall'UFE o dal suo mandatario, che fissa segnatamente la data della visita, redige la lettera di invito e l'ordine del giorno e decide le misure da sottoporre ad audit. Un «controllo sul posto» di questo genere può anche comprendere una discussione comune in presenza del fornitore di elettricità, dell'UFE o del suo mandatario e anche, a scelta, dell'impresa responsabile dell'attuazione della misura e/o di terzi (ad es. consulente energetico, prestatori di servizio che hanno attuato la misura).

Dopo l'audit, l'UFE o il suo mandatario redige un progetto di rapporto di controllo e lo trasmette ai fornitori di elettricità controllati. In caso di non conformità delle misure controllate, i costi dei controlli effettuati dall'UFE o dal suo mandatario sono fatturati ai fornitori di elettricità controllati.

### 4.4 Sanzioni in caso di mancata notifica o di false indicazioni

È punito a sensi dell'articolo 77a OEn in combinato disposto con l'articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di notifica o fornisce intenzionalmente false indicazioni sulle vendite di elettricità o sulle misure notificate.

## 5 Addossamento dei costi

La competenza per quanto attiene all'addossamento dei costi spetta alla EICom, che informa le parti coinvolte, decide la procedura da seguire ed elabora la relativa documentazione.

## I. Riassunto delle principali scadenze nei primi tre anni (2025–2027)

**Tabella 8** Calendario relativo alla procedura di notifica delle misure, di comunicazione delle cifre di vendita e di fissazione dell'obiettivo

2025				2026				2027			
01.01	30.04	30.06	30.11	01.01	30.04	30.06	30.11	01.01	30.04	30.06	30.11
				<b>I fornitori di elettricità notificano costantemente:</b> - le misure attuate da computare ai fini del loro obiettivo per il 2026 (le misure attuate nel 2025 possono essere notificate e computate negli obiettivi per il 2026, 2027 o 2028).  <b>I fornitori di elettricità effettuano costantemente:</b> - le domande di computo di misure non standardizzate per il 2026.  <b>L'UFE o il suo mandatario effettua costantemente:</b> - le verifiche sommarie delle cifre annue e delle misure notificate; - i controlli e gli audit a campione delle misure notificate.				<b>I fornitori di elettricità notificano costantemente:</b> - le misure attuate da computare ai fini del loro obiettivo per il 2027 (comprese le misure attuate nel 2025 che non sono state computate nell'obiettivo per il 2026).  <b>I fornitori di elettricità effettuano costantemente:</b> - le domande di computo di misure non standardizzate per il 2027.  <b>L'UFE o il suo mandatario effettua costantemente:</b> - le verifiche sommarie delle cifre annue e delle misure notificate; - i controlli e gli audit a campione delle misure notificate.  <b>L'UFE pubblica nel corso dell'anno (durante il 2° semestre):</b> - gli indicatori chiave del miglioramento dell'efficienza energetica per il 2026.			
				<b>Entrata in vigore dell'ordinanza e delle misure standardizzate</b>	<b>I FE notificano:</b> - le loro cifre di vendita per il 2024 - le misure attuate tra il 2022 e il 2024 - le loro cifre di vendita per il 2024 in virtù di contratti validi, conclusi sul libero mercato prima dell'1.1.2024	<b>L'UFE calcola/fissa:</b> - la quantità di riferimento per il 2024 - l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica per il 2026	<b>L'UFE decide:</b> - le misure computabili negli anni 2022–2024  <b>L'UFE pubblica:</b> - ev. aggiornamenti delle misure standardizzate (modifica, aggiunta o ritiro) per il 2026	<b>Entrata in vigore degli aggiornamenti delle misure standardizzate per il 2026. Le vecchie misure sono valide fino al 31.12.2026.</b>	<b>I FE notificano:</b> - le loro cifre di vendita per il 2025 - le loro cifre di vendita per il 2025 in virtù di contratti validi, conclusi sul libero mercato prima dell'1.1.2024	<b>L'UFE calcola/fissa:</b> - la quantità di riferimento per il 2025 - l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza energetica per il 2027	<b>L'UFE pubblica:</b> - ev. aggiornamenti delle misure standardizzate (modifica, aggiunta o ritiro) per il 2027



## II. Catalogo delle misure standardizzate


**Tabella 9** Catalogo delle misure standardizzate

Rif.	Settore	Tipologia	Descrizione
BE-01a	Illuminazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di illuminazione per interni
BE-01b	Illuminazione	Ottimizzazione dei processi	Ottimizzazione di impianti di illuminazione per interni esistenti
BE-03a	Illuminazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di illuminazione di campi da tennis e/o da calcio
GG-01a	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di frigoriferi e congelatori professionali con sistema integrato (plug-in)
GG-02a	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di lavastoviglie professionali
GG-03a	Apparecchi professionali	Sostituzione	Sostituzione di apparecchi professionali per lavanderie
HG-01a	Apparecchi elettrodomestici	Sostituzione	Sostituzione di elettrodomestici
MO-01a	Motori e azionamenti	Sostituzione	Sostituzione di sistemi di azionamento fino a 75 kW
PU-01a	Pompe	Sostituzione	Sostituzione semplice dei sistemi di pompe per acqua a velocità costante fino a 75 kW
PU-01b	Pompe	Aggiunta	Ridimensionamento di sistemi di pompe per acqua a velocità costante fino a 75 kW
PU-01c	Pompe	Sostituzione	Aggiunta di un variatore di frequenza per sistemi di pompe per acqua a velocità costante fino a 75 kW
LU-01a	Ventilazione	Sostituzione	Sostituzione di impianti di ventilazione
DL-01a	Aria compressa	Sostituzione	Sostituzione di compressori d'aria fino a 250 kW
DL-02a	Aria compressa	Ottimizzazione dei processi	Ottimizzazione di reti dell'aria compressa
KA-01a	Tecnica di refrigerazione	Sostituzione	Sostituzione di condizionatori d'aria fino a 12 kW
KA-02a	Tecnica di refrigerazione	Sostituzione	Sostituzione di prodotti di raffrescamento fino a 250 kW
KA-03a	Tecnica di refrigerazione	Ottimizzazione dei processi	Pulizia di condensatori e raffreddatori
KA-03b	Tecnica di refrigerazione	Ottimizzazione dei processi	Regolazione della temperatura di condensazione minima
KA-03c	Tecnica di refrigerazione	Aggiunta	Riduzione di corto circuiti dell'aria nei condensatori
KA-04a	Tecnica di refrigerazione	Ottimizzazione dei processi	Pulizia di raffreddatori ad aria
KA-04b	Tecnica di refrigerazione	Ottimizzazione dei processi	Adeguamento della temperatura di utilizzo
KA-04c	Tecnica di refrigerazione	Ottimizzazione dei processi	Impostazione del surriscaldamento
KA-05a	Tecnica di refrigerazione	Ottimizzazione dei processi	Riduzione dei tempi di esercizio
HZ-01a	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di caldaie elettriche dirette ad accumulo in edifici
HZ-02a	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di circolatori per gruppi di riscaldamento presenti negli edifici
HZ-02b	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di pompe di ricircolo dell'acqua calda presenti in edifici
HZ-03a	Tecnica di riscaldamento	Sostituzione	Sostituzione di riscaldamenti elettrici decentralizzati con condizionatori d'aria in edifici abitativi
IK-01a	TIC	Sostituzione	Sostituzione di apparecchi elettronici e informatici

IK-02a	TIC	Ottimizzazione dei processi	Esternalizzazione dell'infrastruttura IT
IK-03a	TIC	Ottimizzazione dei processi	Ottimizzazione delle ridondanze di apparecchi di raffreddamento a ricircolo d'aria nei centri di calcolo
IK-03b	TIC	Ottimizzazione dei processi	Ottimizzazione della temperatura dell'aria di mandata nei centri di calcolo
SV-01a	Approvvigionamento elettrico	Sostituzione	Sostituzione di gruppi di continuità (UPS)

### III. Basi legali e complementari

**Figura 5** Piramide legislativa



Secondo la piramide qui sopra, le direttive servono da aiuto all'interpretazione di una norma giuridica. Esse hanno una valenza superiore a quella delle raccomandazioni non vincolanti, ma non pretendono di avere lo stesso grado di obbligatorietà delle ordinanze. La presente direttiva riflette il punto di vista dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Deroghe motivate alla stessa non sono escluse di principio, ma possono essere concesse solo se viene fornita la prova che rispettano comunque le disposizioni giuridiche alle quali si riferisce la direttiva.

La Tabella 10 e la Tabella 11 presentano, rispettivamente, una panoramica delle basi legali e delle basi complementari che reggono le misure e le convenzioni sugli obiettivi relative ai miglioramenti dell'efficienza energetica.

**Tabella 10** Basi legali

Basi legali	Articoli
Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), stato al 1° gennaio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Art. 32</li> <li>– Art. 38–43</li> <li>– Art. 46</li> <li>– Art. 46b</li> </ul>
Ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01), stato al 1° gennaio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Art. 37–49 e 51</li> <li>– Art. 51a–51i</li> <li>– Art. 80b</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Art. 77a</li> <li>– Allegato 4 (art. 37 cpv. 2)</li> <li>– Allegato 5 (art. 43 cpv. 1 e 3)</li> <li>– Allegato 6 (art. 46 cpv. 2 e 47 cpv. 2)</li> </ul>
Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), stato al 1° gennaio 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Art. 9a<sup>bis</sup></li> <li>– Art. 14a</li> </ul>
Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), stato al 1° gennaio 2025.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Art. 4d</li> </ul>

**Tabella 11** Basi complementari

Basi complementari
Rimborso dei supplementi sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete) secondo gli articoli 39–43 LENE per i consumatori finali a elevata intensità elettrica – Elenco annuale pubblicato dall'UFE
Protocolli di risparmio e documentazione relativa alle misure standardizzate
Formulario di domanda relativo alle misure non standardizzate (formulario PrivaSphere™)
Formulario di notifica delle vendite annue (formulario PrivaSphere™)
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: modifica dell'ordinanza sull'energia
Modelli di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC), edizione 2014